

ESPORTARE MELE FRESCHE IN ARABIA SAUDITA

Ottobre 2022



Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2019-20
Scheda progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: **Paolo Ammassari**

Responsabile scientifico: **Fabio Del Bravo**

Coordinamento operativo: **Antonella Finizia**

Autori:

Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Giulia Rapicetta, Antonietta Valente

Data: Ottobre 2022

Impaginazione e grafica:

Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività dell’Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-20, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato dall’Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate al 2021. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito www.reterurale.it in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale delle mele fresche
- Le importazioni dell'Arabia Saudita
- Accordi bilaterali sul commercio
- Normativa per i prodotti alimentari
- Organismi normativi e di controllo
- Punti doganali di entrata
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione in Arabia Saudita
- Documenti doganali
- Documenti di trasporto
- Tariffe doganali & imposizioni fiscali
- Etichettatura
- Imballaggio
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

1. Dati Paese

Capitale: Riyadh

Città principali: Regno dell'Arabia Saudita

Forma istituzionale: Monarchia

Codice ISO del paese: SA

Popolazione: 34,8 milioni (stima luglio 2021)

Superficie: 2.149.690 kmq

Densità abitativa: 16 abitanti per kmq

Porti principali: Ad Dammam, Al Jubayl, Jeddah, Re Abdullah, Yanbu¹

Aeroporti doganali: Abha (AHB), Dammam (DMM), Gassim (ELQ), Jeddah (JED), Medina (MED), Riyadh (RUH), Tabuk (TUU), Taif (TIF)

Lingue commerciali: Arabo, Inglese

Valuta: Riyal saudita SAR (tasso di cambio fisso con il dollaro USA a 3,75 SAR)

Religione: Mussulmana (85-90% sunniti, 10-15% sciiti)

POPOLAZIONE

La popolazione consta di 34,78 milioni di abitanti, di cui circa 2/3 sauditi, e cresce ad un tasso annuo di circa il 2,4%. Il 70% della popolazione ha un'età inferiore ai 35 anni.

Informazioni macroeconomiche

Indicatori macroeconomici	2018	2019	2020	2021
PIL nominale (mld US\$)	786,5	793	700,1	783,6
Variazione del PIL reale (%)	2,4	0,3	-4,1	2,2
PIL pro-capite a parità di potere d'acquisto (\$)	49.175	49.020	46.495	47.079
Disoccupazione (%)	786,5	793	700,1	783,6
Debito pubblico (% PIL)	786,5	793	700,1	783,6
Inflazione (%)	2,5	-2,1	3,4	3,2

Fonte: Fonte: Economist Intelligence Unit - EIU (agosto 2021)

¹Il wahabismo costituisce una forma estremamente rigida di Islam, che insiste su un'interpretazione letteralista del Corano. I wahhabiti credono che tutti coloro che non praticano l'Islam secondo le modalità da essi indicate siano pagani e nemici dell'Islam.

POLITICA INTERNA

L'Arabia saudita è una monarchia assoluta fondata nel 1932, con un sistema politico istituzionale basato sulla legge religiosa islamica (sharia) e su una interpretazione wahabita¹ dell'Islam.

L'attuale sovrano, Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, è salito al trono nel gennaio 2015. Formalmente, il Capo di Stato è anche la massima autorità religiosa e detiene poteri pressoché assoluti. I poteri legislativo ed esecutivo sono detenuti dal Consiglio dei ministri con a capo il Re, che è anche Primo Ministro, il quale nomina i ministri del suddetto Consiglio.

Il Consiglio Consultivo Majlis Al Shoura, fondato nel 1993 da Re Fahd, è composto da esperti di diritto ed ha il compito di affiancare il sovrano ed i ministri circa la formulazione e la revisione delle leggi, le questioni interne, internazionali e di pubblico interesse. Non è permessa la formazione di partiti politici.

POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA

L'Arabia saudita è uno dei Paesi più importanti dell'area Middle East and North Africa (MENA) ed occupa circa l'80% della Penisola arabica. Il Paese, che si estende dal Mar Rosso ad ovest fino al Golfo Arabico ad est, è l'unico membro del G20 tra i Paesi del Golfo, di cui ne ha assunto la presidenza durante il 2020. L'Arabia saudita è collocata al crocevia tra Africa e Asia e, per la sua vicinanza all'Europa ed ai Paesi emergenti dell'Estremo Oriente, ambisce a diventare un hub globale tra i tre continenti.

PROGRAMMA DI RIFORME 2030

Vision 2030 è il piano di rinnovamento socioeconomico dell'Arabia saudita, approvato dal Consiglio dei ministri del Regno il 25 aprile 2016. Il programma pone l'accento sulle riforme strutturali, le privatizzazioni e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di diversificare l'economia, creare nuove opportunità di lavoro e innalzare la qualità della vita nel Paese. *Saudi Vision 2030* si articola su tre pilastri: il primo è lo status del Regno come cuore del mondo arabo e islamico; il secondo pilastro è la determinazione del Paese a diventare un motore globale di investimento; il terzo pilastro è collegato alla posizione strategica dell'Arabia saudita e all'ambizione di diventare un hub globale tra Asia, Europa e Africa.

2. Il Mercato mondiale delle mele fresche


Nel 2021 gli scambi mondiali di mele fresche² hanno raggiunto il valore di 6,9 miliardi di euro³ per poco più di 7 milioni di tonnellate di prodotto. In valore, nel 2021 le importazioni mondiali di mele fresche rappresentano lo 0,1% delle importazioni totali agroalimentari. Negli ultimi cinque anni si è registrata una stagnazione delle importazioni in valore, cui è corrisposto un calo dei volumi (-3%), tuttavia nell'ultimo biennio (2020-21) il tasso di crescita in valore è tornato positivo al 3%.

Nel 2021, il mercato mondiale delle mele è dominato dalla Cina con una quota del 17% in valore e del 12% dei volumi globalmente esportati; nella graduatoria mondiale dei paesi esportatori, l'Italia occupa la seconda posizione in valore e la terza in volume, detenendo una quota dell'export totale pari rispettivamente al 14% e al 11% nel 2021.

² HS6: 080810

³ Tutti i valori riportati nella presente scheda sono a prezzi correnti; pertanto, non tengono conto delle oscillazioni attribuibili alla componente stagionale.

I principali esportatori mondiali di mele fresche



HS6: 080810

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Sul fronte del valore delle importazioni, la Germania guida la classifica dei paesi acquirenti di mele fresche, con un'incidenza del 7% nelle importazioni mondiali; seguono la Federazione Russa (6%) e, a parità di incidenza (5%), il Vietnam, il Regno Unito e l'India. La Federazione Russa, invece, guida la classifica dei paesi acquirenti di mele fresche in quantità con l'8% dell'import mondiale. Tra i paesi importatori, l'Arabia Saudita si colloca alla 18°esima posizione per un valore dell'import pari a 152 milioni di euro nel 2021.

Fatta eccezione della Federazione Russa e del Vietnam, per ciascuno dei principali paesi importatori, l'Italia figura sempre tra i fornitori e, nello specifico di Germania e Arabia Saudita, detiene la prima posizione con il 43% e 37% in valore.

Principali paesi importatori in valore e quota di mercato dei relativi fornitori

			Posizione e quota % dei principali paesi fornitori nel 2021				
	Principali importatori	Import 2021 (mln euro)	I	II	III	IV	V
1°	Germania	517	Italia (43%)	Cile (12%)	Francia (10%)	Paesi Bassi (9%)	Nuova Zelanda (7%)
2°	Russia	404	Moldavia (32%)	Serbia (23%)	Turchia (10%)	Azerbaijan (8%)	Sud Africa (7%)
3°	Vietnam	362	Nuova Zelanda (42%)	USA (34%)	Cina (7%)	Sud Africa (6%)	Francia (5%)
4°	Regno Unito	356	Francia (25%)	Sud Africa (24%)	Italia (16%)	Cile (9%)	Nuova Zelanda (9%)
5°	India	319	Turchia (17%)	Cile (16%)	Iran (14%)	Italia (12%)	Nuova Zelanda (11%)
18°	Arabia Saudita	152	Italia (37%)	Cile (21%)	Sud Africa (7%)	USA (6%)	Cina (6%)


Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

3. Le importazioni dell'Arabia Saudita

L'Arabia Saudita, con 18,8 miliardi di euro nel 2021, rappresenta l'1,2% in valore delle importazioni mondiali di prodotti agroalimentari, evidenziando una crescita del 9,1% tra il 2017 e il 2021. Brasile, India e Stati Uniti sono i principali fornitori di prodotti agroalimentari dell'Arabia Saudita, soddisfacendo, rispettivamente, il 9%, 8% e 6% delle richieste all'estero. L'Italia si posiziona al 16° posto della graduatoria dei fornitori dell'Arabia Saudita, con un valore pari a 408 milioni di euro nel 2021 (il 2,2% del totale).

In particolare, considerando il mercato delle **mele fresche**, nonostante le importazioni saudite siano calate in valore del 7,7% nell'ultimo quinquennio, l'Italia ha mantenuto una tendenza in crescita sul fronte dei valori: nel 2021 l'Arabia Saudita ha importato dall'Italia mele fresche per un valore di 55 milioni di euro, ovvero il 25% in più rispetto al 2020 e il 3,7% rispetto al 2017. Tale dinamica è da ricondurre esclusivamente all'aumento dei prezzi unitari, dato che negli stessi periodi i quantitativi importati dall'Arabia Saudita sono risultati in flessione.

Dinamica dell'import di mele fresche dell'Arabia Saudita per paese di provenienza




Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Il prezzo medio all'entrata delle mele in Arabia Saudita era pari a 1,3 euro/kg nel 2021, in forte aumento rispetto al 2020 (45%); infatti negli ultimi cinque anni tutti i principali fornitori hanno evidenziato, in media, un importante aumento dei prezzi unitari all'import (11%).

L'Italia, che ha sempre avuto un prezzo unitario delle mele fresche superiore alla media nel mercato Saudita, l'ultimo anno ha rivalutato il prezzo del 66%, portandolo a 1,6 euro/kg. Tuttavia, bisogna anche evidenziare che nel 2019-20 il prezzo era rimasto costante, dopo esser calato del 3% nel 2018-19.

I prezzi medi all'import delle mele fresche in Arabia Saudita (euro/kg)



Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

4. Accordi bilaterali sul commercio

Nello scenario mediorientale l'Arabia Saudita gode di una posizione di assoluta centralità ed influenza, dovuta sia al possesso del 17,2% delle riserve petrolifere mondiali (secondo il rapporto *BP Statistical Review of World Energy 2019*), sia al suo ruolo di custode delle due città sante per la religione musulmana: La Mecca e Medina.

Il Regno dell'Arabia Saudita è membro dei seguenti trattati/accordi internazionali:

- Lega Araba (AL);
- Convenzione sul trasporto internazionale di merci con carnet TIR (Convenzione TIR), applicabile dal 23 gennaio 2020;
- Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG);
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (convenzione SA);
- Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (come modificata) (Convenzione di Kyoto riveduta);
- Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio (OAPEC);
- Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC);
- Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
- Organizzazione mondiale del commercio (WTO), dall'11 dicembre 2005.

CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (GCC)

L'Arabia Saudita è membro del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), creato nel 1981 per promuovere un mercato comune, di cui fanno parte Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Oman, e costituire un'unione doganale con l'adozione di misure uniformi in materia di antidumping, contraffazione e salvaguardia. Avviata nel 2003 e completata per fasi nel 2015, l'unione doganale prevede la tariffa esterna comune (CET) per i prodotti di paesi terzi. In base al principio del singolo porto di entrata (Single Port of Entry) i prodotti importati in Arabia Saudita o in altro paese del GCC e destinati al mercato comune sono soggetti alle tariffe doganali unicamente al primo punto di accesso nell'area GCC. Permangono, tuttavia, alcune differenze nelle procedure doganali nazionali, in quanto ciascun paese ha redatto una lista di prodotti proibiti o soggetti a particolari restrizioni o regimi tariffari.



Nel quadro di cooperazione regionale si è risolta con il vertice GCC di Al-Ula di gennaio 2021 la crisi con il Qatar avviata nel 2017 dai Paesi del Quartetto composto da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain ed Egitto. A seguito del vertice di Al-Ula sono stati riallacciati i rapporti diplomatici, ripristinate le vie di collegamento con il Qatar e riavviata la cooperazione economico-commerciale.



Il 14 dicembre 2021 si è svolto il 42esimo vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), dove si sono discusse le sfide di carattere regionale e internazionale e del potenziamento dei meccanismi di azione congiunta. Si tratta della prima riunione dal disgelo della cosiddetta "crisi del Golfo". L'incontro si è svolto a circa undici mesi di distanza dalla dichiarazione di Al-Ula del 5 gennaio 2021.

Secondo quanto previsto, particolare enfasi verrà data anche ad aspetti economici e al percorso di integrazione tra i Paesi del Golfo, con riferimento alla realizzazione di un'unione doganale e di un mercato unico tra i Paesi del GCC. L'obiettivo, nello specifico, è portare a termine un'unificazione economica tra i membri dell'organizzazione entro il 2025. Prima di ciò, bisognerà raggiungere una piena cittadinanza economica, costruire una rete ferroviaria e delineare un sistema volto a garantire sicurezza alimentare e idrica, incoraggiando progetti congiunti e investimenti all'interno della regione del Golfo.

UNIONE EUROPEA - PASI CCG

L'UE e il CCG hanno firmato un accordo di cooperazione nel 1988 con l'obiettivo di rafforzare la stabilità in una regione d'importanza strategica, facilitare i rapporti politici ed economici, ampliare la cooperazione economica e tecnica, nonché rafforzare la cooperazione in determinati ambiti quali l'energia, l'industria, il commercio e i servizi, l'agricoltura, la pesca, gli investimenti, la scienza, la tecnologia e l'ambiente.

L'accordo prevede riunioni congiunte annuali a livello ministeriale e di consiglio, nonché commissioni congiunte di cooperazione a livello di alti funzionari. L'accordo non prevede un organo parlamentare.

89/147/CEE: Decisione del Consiglio del 20 febbraio 1989 concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell'Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dell'altra.

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/62a86db7-a198-46d9-8da5-15c09e54604d/language-it/format-PDFA1A>

Nell'aprile 2016 il Comitato di cooperazione congiunto UE-CCG ha deciso di istituire un dialogo informale più strutturato in materia di commercio e investimenti. A ciò ha fatto seguito una riunione congiunta a livello ministeriale e di consiglio UE-CCG svoltasi nel luglio 2016. La crisi diplomatica aperta nel giugno 2017 tra il Qatar e gli altri paesi del Golfo ha interrotto i rapporti tra le parti. Nel 2019 riparte il dialogo UE-CCG sulla diversificazione economica con l'intento di sviluppare connessioni e costruire partenariati basati sullo scambio di esperienze e competenze dell'UE per assistere i paesi del CCG nelle loro strategie di diversificazione economica. Il progetto ha contribuito a identificare nuove opportunità commerciali e aree di cooperazione economica tra le due regioni, nonché tra l'UE e singoli paesi del GCC.

Commissione europea - Regione del Golfo

<https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/gulf-region/>

ITALIA – ARABIA SAUDITA

I rapporti tra Italia e Arabia Saudita si stanno progressivamente espandendo e rafforzando a tutti i livelli, non solo sul piano economico e commerciale. Sul piano politico, sia l'Italia sia l'Arabia Saudita condividono la priorità di contribuire alla stabilizzazione dei teatri di crisi dello scacchiere mediorientale (dal conflitto israelo-palestinese alla Siria, dall'Iraq allo Yemen, etc), favorendo il dialogo regionale e gli sforzi diplomatici promossi nel quadro delle Nazioni Unite.



L'Italia guarda alle opportunità di investimento che l'Arabia Saudita ha previsto nel piano di riforme e progetti messo in cantiere con la strategia "Vision 2030". Si tratta di un importante piano d'azione mirante a trasformare l'economia saudita, strettamente dipendente dalle rendite degli idrocarburi, verso un'economia basata sui servizi, con un focus sul turismo e una crescita di start-up e PMI impegnate su settori ad alto valore aggiunto. Tra le varie iniziative avviate nel quadro della Vision 2030, i giga-projects ne rappresentano l'impulso più ambizioso, spaziando dalla costruzione della futuristica "smart-city" di Neom alla progettazione di lussuosi resort sulla costa incontaminata del Mar Rosso (Amaala e Red Sea), fino alla realizzazione del più grande parco tematico al mondo (Qiddiya) nei pressi di Riad.

5. Normativa per i prodotti alimentari

Negli ultimi anni, l'Arabia Saudita ha presentato diversi regolamenti e normative ad un ritmo estremamente rapido. Nel 2022, sono state varate disposizioni normative in linea con quelle dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), compresi:

- i requisiti di registrazione e riconoscimento da parte degli organismi competenti dei paesi esportatori di alimenti;
- i requisiti di registrazione e quotazione per gli esportatori di vari prodotti alimentari;
- notifica dell'etichettatura nutrizionale volontaria "front-of-pack (FOP)" con l'obiettivo di convertirla in un regolamento obbligatorio.

In Italia l'etichettatura nutrizionale front of pack è disciplinata dal Decreto 19 novembre 2020: "forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011".

GCC - ARMONIZZAZIONE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA

Il Regno dell'Arabia Saudita, come membro del Gulf Cooperation Council (GCC), applica oltre alla normativa interna anche quella del Golfo. In seno al Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) è stata raggiunta un'armonizzazione in diversi settori merceologici, tra cui l'agricoltura. L'azione comune nel campo dell'agricoltura e dell'acqua comprende meccanismi che sono stati attuati per facilitare il flusso di prodotti agricoli importati in accordo con il comitato dell'unione doganale del CCG. In tal senso, l'Arabia Saudita ha adottato diversi regolamenti unificati del GCC, quali:

- norme di quarantena agricola;
- regolamento sui fertilizzanti;
- normative sui pesticidi;
- regolamenti unificati per l'etichettatura delle merci designate;
- disposizioni comuni sulla gestione delle sostanze chimiche;
- unità metrologiche comuni e disposizioni per gli strumenti di misura per le merci confezionate.

In molti settori (ad esempio fertilizzanti e pesticidi) i regolamenti hanno già un carattere vincolante.

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (SPS) E IMPORTAZIONE DELLE MERCI AD ESSE SOGGETTE

A seguito della sua adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), l'Arabia Saudita applica le misure sanitarie e fitosanitarie internazionali a protezione delle persone, della fauna e della flora dai rischi derivanti da parassiti delle piante (es. insetti, batteri, virus), tossine o organismi patogeni negli alimenti, bevande, additivi, contaminanti (es. metalli pesanti, residui di pesticidi, sostanze estranee). Le normative sanitarie sono applicate in proporzione al rischio potenziale in

egual misura alle merci nazionali e alle merci importate.

Queste misure possono assumere varie forme, come richiedere che i prodotti provengano da zone indenne da malattie, un trattamento specifico o una trasformazione dei prodotti, la prescrizione di un'ispezione dei prodotti, norme di quarantena, la determinazione dei livelli massimi ammissibili per i residui di pesticidi o l'autorizzazione dell'uso di determinati additivi negli alimenti.

Sul piano del rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie, la *Saudi Food & Drug Authority* (SFDA) definisce i requisiti per l'importazione di prodotti alimentari e rilascia le relative autorizzazioni a fronte di un processo di accreditamento degli stabilimenti produttivi.

Le aziende che intendono importare e trattare beni o prodotti dell'agricoltura devono essere registrate presso il Ministero dell'Ambiente, delle Acque e dell'Agricoltura. Questa registrazione è un prerequisito necessario per la licenza di importazione: nessun operatore in assenza di licenza potrà importare frutta e verdura.

Le autorità saudite hanno pubblicato le linee guida sanitarie per le importazioni, in quanto tutte le spedizioni dovrebbero essere prive di residui di pesticidi o entro i limiti consentiti dalle leggi del Regno.

LICENZA DI IMPORTAZIONE - Il 20 giugno 2021, il Ministero dell'Ambiente, dell'Acqua e dell'Agricoltura ha imposto requisiti di licenza di importazione su frutta e verdura (tra cui le mele fresche). Lo scopo della nuova decisione è quello di proteggere la ricchezza vegetale nel Regno. Inoltre, la nuova decisione mira a migliorare il flusso di sicurezza alimentare e il controllo di qualità delle importazioni.

La licenza di importazione richiede l'approvazione del Ministero dell'Ambiente, dell'Acqua e dell'Agricoltura ed è valida per un periodo compreso tra 3 e 10 anni a seconda delle importazioni.

NORMALIZZAZIONE

I prodotti regolamentati devono essere conformi alle norme dell'Organizzazione saudita per gli standard, la metrologia e la qualità (SASO). In assenza di standard specifici dell'Arabia Saudita, le merci devono essere conformi agli standard del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG).

A seguito dell'istituzione del quadro strategico "Saudi Arabia Vision 2030", la SASO ha definito due obiettivi strategici nell'ambito del relativo "Piano di trasformazione nazionale saudita del 2020":

1. fidelizzare i consumatori relativamente al prodotto venduto sul mercato;
2. garantire il commercio equo tra l'acquirente e il venditore.

Per raggiungere questi due obiettivi strategici, è stato avviato il "Lancio del Programma di Sicurezza dei Prodotti Sauditi" (*Saudi Product Safety Program*, denominato "SALEEM"). Nell'ambito di questo programma, SASO emette "Normative tecniche" (TR) per i determinati prodotti, in base alla loro natura, all'uso, alla sicurezza e agli aspetti prestazionali, con particolare attenzione ai rischi per i consumatori e per l'ambiente.

Le normative tecniche includono le clausole vincolanti, gli standard applicabili e le procedure di valutazione della conformità che devono essere rispettate. I prodotti conformi da immettere sul mercato saudita devono avere un certificato di Conformità del Prodotto (CoO), necessario per la preparazione dei documenti di spedizione richiesti per le spedizioni di tali prodotti. Per implementare correttamente il programma Saleem, SASO ha introdotto il sistema SABER, un portale web per l'emissione di CoC di prodotto e CoC di spedizione.

6. Organismi normativi e di controllo

Saudi Food and Drug Authority (SFDA)

L'Autorità saudita per gli alimenti e i farmaci (SFDA) costituita all'interno del Consiglio dei ministri è un organismo indipendente. La SFDA svolge il ruolo di supervisore delle agenzie attualmente competenti in materia. Gli obiettivi principali della SFDA sono garantire la sicurezza degli alimenti, dei farmaci per l'uomo e per gli animali, la sicurezza delle sostanze biologiche e chimiche e dei dispositivi elettronici relativi alla salute umana.

<https://www.sfda.gov.sa/en>

Ministry of Environment, Water and Agriculture

Il Ministero dell'ambiente, dell'acqua e dell'agricoltura si occupa della sostenibilità ambientale, delle risorse naturali e della sicurezza alimentare, sostenendo il movimento agricolo nel Regno fornendo programmi e sostegno finanziario agli agricoltori.

<https://mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx>

Agency for Agriculture, General Directorate of Plant Health and Protection

Il Dipartimento Generale della Salute e della Protezione delle Piante, istituito c/o il Ministero dell'ambiente, dell'acqua e dell'agricoltura, è composto da due divisioni: Divisione Sicurezza- Prodotto Stabilimento; Divisione fitosanitaria.

<https://www.mewa.gov.sa/en/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Departments/Pages/General-Directorate-of-Plant-Health-and-Protection.aspx>

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO)

Zakat, Autorità fiscale e doganale istituita ai sensi della decisione n.570 del Consiglio dei ministri datata 22 del Ramadan 1442 AH (corrispondente al 4 maggio 2021), per fondere l'Autorità generale di Zakat e Tax e l'Autorità doganale generale in un'unica autorità sotto il nome di "Zakat, Autorità fiscale e doganale".

L'Autorità riscuote le tasse e i dazi doganali, inoltre è responsabile dell'organizzazione e della gestione di tutte le attività relative alle operazioni doganali e portuali, al fine di raggiungere il massimo livello di conformità, produttività e competitività. Ciò mira a consentire al Regno di diventare un hub logistico globale facilitando il commercio e proteggendo la sicurezza nazionale.

<https://zatca.gov.sa/en/Pages/default.aspx>

General Authority of Foreign Trade (GAFT)

L'Autorità Generale per il Commercio Estero, dal 2019, è la principale interfaccia governativa con il WTO, guidando anche la delegazione saudita per i negoziati commerciali.

<https://gaft.gov.sa/en/pages/default.aspx>

7. Punti dognali di entrata

Le merci importate possono essere sdoganate nei seguenti aeroporti e porti in Arabia Saudita, come stabilito dalla Zakat, Tax and Customs Authority (ZTCA).

Aeroporti:

1. Aeroporto di Abha
2. Aeroporto nazionale di Al Jouf
3. Aeroporto Internazionale di Hail
4. Aeroporto Internazionale King Abdul Aziz
5. Aeroporto Internazionale King Fahd
6. Aeroporto Internazionale King Khaled
7. Aeroporto Regionale di Najran
8. Aeroporto Prince Abdul Mohsin Bin Abdul Aziz
9. Aeroporto Internazionale Principe Mohammed Bin Abdul Aziz
10. Aeroporto Internazionale Prince Nayef Bin Abdul Aziz
11. Aeroporto Principe Sultan Bin Abdul Aziz
12. Aeroporto Internazionale di Taif
13. Aeroporto nazionale di Turaif

Porti marittimi:

1. Porto commerciale di Al Jubayl
2. Porto di Farasan
3. Porto di Jizan
4. Porto marittimo islamico di Jeddah
5. Porto marittimo di Re Abdul Aziz
6. Porto di Re Abdullah
7. Raffineria di Ras Tanura
8. Porto commerciale di Yanbu'

Nota Bene: non tutte le merci possono essere sdoganate in tutti i punti di ingresso al paese.

In generale, non ci sono zone di libero scambio in Arabia Saudita. Tuttavia, sei zone economiche speciali sono previste e sono state parzialmente implementate, ad esempio:

1. Jubayl Industrial City
2. Jizan Economic City
3. King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy,
4. King Abdullah Economic City (KAEC),
5. Ras al-Khair Minerals City
6. Yanbu' Industrial City

Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso l'Autorità delle zone economiche, industriali e speciali.

8. Grado di apertura del mercato

Il Paese presenta una buona apertura al commercio internazionale, confermandosi quasi esclusivamente esportatore di petrolio e derivati, ed importando la quasi totalità dei manufatti, non essendosi ancora sviluppata pienamente una solida e ampia industria manifatturiera locale nei settori non petroliferi. Le riforme elaborate dal Governo saudita prevedono investimenti per l'aumento della produzione manifatturiera nel Regno ed una notevole riduzione delle procedure burocratiche per le società estere che intendono fare business in Arabia Saudita.

L'industria agroalimentare e delle bevande in Arabia Saudita è ritenuta uno dei settori più attraenti e redditizi dell'economia del Regno, dato che il Paese importa mediamente quasi l'80% del suo fabbisogno alimentare dagli altri Paesi. Sulla base delle iniziative governative realizzate al fine di promuovere gli investimenti esteri, l'industria alimentare in Arabia Saudita ha il potenziale di attrarre importanti investimenti privati, in particolare nei settori chiave che contribuiscono alla crescita del consumo alimentare locale.

Riguardo ai prodotti frutta fresca, in particolare le "Pomacee", mele e pere, insieme alla frutta a nocciolo hanno registrato un buon incremento di importazione nell'ultimo biennio.

Considerato che la produzione locale sarà sempre più insufficiente nel prossimo futuro a soddisfare la richiesta di cibi freschi e salutari, si ritiene che esistano spazi interessanti per i prodotti ortofrutticoli italiani, specie quelli che dopo la chiusura dell'embargo russo hanno incontrato grandi difficoltà nel posizionarsi in altri mercati. **Va inoltre considerato che i consumatori sauditi, il cui Pil pro-capite è di quasi 50mila euro, appaiono particolarmente interessati a produzioni di qualità, anche di nicchia, e con certificazione biologica.**

Nel 2021 sono stati messi a fuoco i progressi compiuti a seguito della terza revisione della politica commerciale dell'Arabia Saudita (policy review), eseguita nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Le evoluzioni hanno riguardato anche la semplificazione delle procedure doganali e la rimozione di diverse restrizioni agli investimenti stranieri, che hanno in particolare privilegiato i settori dei trasporti, telecomunicazioni, immobiliare, salute e biotecnologie. Gli investitori esteri possono operare in quasi tutti i settori economici, fatto salvo quelli compresi nella cosiddetta "negative list" (ad esempio minerario, petrolifero, difesa e l'immobiliare nelle città sacre della Mecca e Medina), sottoposta ad approvazione governativa. Gli investitori sono liberi di trasferire i profitti all'estero e di sponsorizzare dipendenti stranieri, purché soddisfino le quote di impiegati sauditi previste dal programma di "saudizzazione" del mercato del lavoro.

L'accesso al mercato è stato ulteriormente facilitato con l'adozione della normativa in materia di competizione, con l'obiettivo di contrastare e prevenire le pratiche monopolistiche.

In questo contesto, si rileva che l'Arabia Saudita non è parte di alcuna controversia in ambito WTO, avendo tra l'altro firmato il *Trade Facilitation Agreement* nel 2016, che favorisce l'apertura internazionale del paese agevolando la movimentazione di merci in entrata, uscita e transito con procedure doganali allineate con il resto della comunità WTO.

Nel quadro della recente *policy review* del WTO, sono state anche apprezzate le recenti riforme in attuazione della Vision 2030 volte a migliorare il clima economico (*business environment*) ed accrescere l'attrattività dell'Arabia Saudita tra gli investitori.

Nuove agenzie esecutive ed autorità di controllo sono state istituite per migliorare l'efficacia della macchina amministrativa e creare singoli uffici (*one-stop shops*) per l'interfaccia con imprese e cittadini: l'Autorità Generale per il Commercio Estero ed il nuovo sistema di *Business Council* con i principali partner internazionali; il rinnovato Ministero degli Investimenti con i suoi *Business Centre* per le licenze; l'Autorità per promuovere le piccole e medie imprese; l'Autorità per la lotta alla corruzione per prevenire le malattie di origine alimentare e aumentare la visibilità nella filiera alimentare; l'Autorità saudita per l'alimentazione (SFDA) che regola rigorosamente le importazioni di alimentari.

Informazioni coronavirus (Covid-19)

<https://sfda.gov.sa/en/covid-19>

https://ambriad.esteri.it/ambasciata_riad/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/05/covid-19-coronavirus-focus-sulle_0.html


9. Procedure di importazione in Arabia Saudita

A parte alcune eccezioni, la legge dell'Arabia Saudita non richiede agli esportatori stranieri di nominare agenti ufficiali o distributori, possono quindi compiere personalmente le formalità doganali e i documenti di spedizione richiesti. Tuttavia, alcuni prodotti soggetti a norme sanitarie e fitosanitarie, richiedono una registrazione del produttore e dell'agente prima della loro importazione.

È comunque da tenere presente che in Arabia Saudita i tempi di sdoganamento tendono ad essere lunghi ed è possibile che venga richiesta, da parte delle Autorità locali, della documentazione aggiuntiva sull'importazione di merci. È pertanto **raccomandabile avvalersi di agenti locali con esperienza nel settore doganale.**

Un contratto di agenzia o di distribuzione concluso con il produttore straniero deve, in ogni caso, essere registrato presso il Ministero del Commercio e degli Investimenti.

Prodotti alimentari, cosmetici e medicinali sono soggetti all'ottenimento di una specifica autorizzazione da parte della competente Autorità saudita, la *Saudi Food & Drug Authority* (SFDA). La procedura di registrazione obbligatoria è molto lunga e costosa e di solito viene anche richiesta un'ispezione da parte della SFDA alle aziende produttrici. In sintesi, l'iter procedurale di importazione è il seguente:



REGISTRAZIONE E LICENZA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA

La *Saudi Food and Drug Authority* (SFDA), che opera nel migliorare la sicurezza alimentare e proteggere salute del consumatore, ha sviluppato una guida per mostrare il processo di registrazione della frutta e stabilimenti ortofrutticoli e prodotti derivati, visti:

- Articolo (9) della Legge alimentare saudita (istituita con RD n. (M/1) il 9 novembre 2014) la quale afferma che "gli operatori del settore alimentare devono registrare i loro prodotti con SFDA in linea con il processo di registrazione, le modalità e le esenzioni previste dal Regolamento";
- L'articolo (16) che elenca le situazioni in cui è vietata la manipolazione degli alimenti, tra cui la mancata registrazione con SFDA;
- Articolo (10) del regolamento (promulgato con decisione del consiglio di amministrazione SFDA n.1439 il 27 novembre 2017) prevedendo che "i produttori e gli importatori di alimentari devono registrare i loro prodotti di produzione locale e importati con SFDA"

✓ Compila il modulo di domanda e assicurati che le informazioni nel modulo e quelle dichiarati in etichetta siano identiche. È necessario scaricare un'immagine dell'etichetta e il prodotto finale, assicurando che il tipo di imballaggio del prodotto sia chiaramente distinguibile;

✓ Usa la parola (fresco) accanto al nome del prodotto;

✓ Leggi attentamente la Dichiarazione e assicurati di aver prima compreso tutti gli aspetti legali, firmare e presentare la domanda. Dopo l'invio, riceverai un messaggio contenente un numero di riferimento e l'indicazione che la tua richiesta è in corso di elaborazione. Utilizzare questo numero di riferimento per seguire lo stato di avanzamento della tua registrazione.

INFORMAZIONI SULL'ETICHETTATURA PRINCIPALE:

- Nome degli articoli (non descrizione);
- Peso totale in base alle condizioni del prodotto;
- Paese di origine, produzione e confezionamento;
- Nome dell'azienda manifatturiera/agricola;
- Numero codice a barre se applicabile;
- Metodo utilizzato.

I permessi per frutta e verdura fresca locale si applicano nei seguenti casi:

- In caso di distribuzione subito dopo la raccolta, è richiesta la registrazione in SFDA per frutta e verdura fresca;
- Durante l'imballaggio, i prodotti possono essere registrati in SFDA solo se viene resa disponibile una licenza di produzione alimentare;
- Durante la conservazione, i prodotti possono essere registrati in SFDA solo se è disponibile una licenza.

È necessaria una licenza di magazzino per conservare frutta e verdura fresca importata ad eccezione che le spedizioni non superino le cinque spedizioni all'anno e un peso totale massimo di 2000 kg.

A Guide to Fresh Fruit and Vegetable Registration and Licensing

<https://www.sfda.gov.sa/en/regulations/68711>

<https://sfda.gov.sa/ar/calculator>

10. Documenti doganali

DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Richiesta per lo sdoganamento delle merci, da presentare in originale insieme a tre copie, contiene tutte le informazioni necessarie per la valutazione del valore imponibile della spedizione. Da compilare in inglese o in arabo, a cura dell'importatore o del suo agente/mediatore doganale debitamente riconosciuto.

Per la procedura generale, gli importatori e gli agenti doganali devono inserire i dati della dichiarazione di importazione nei loro sistemi interni prima di inviare le copie cartacee al dipartimento delle dogane. I funzionari doganali reinseriranno quindi i dati inviati nei loro sistemi interni per elaborare la domanda.

Quando la domanda viene approvata, gli ufficiali doganali calcolano i dazi doganali pagabili e notificano agli agenti doganali l'effettuazione del pagamento necessario.

Per gli spedizionieri doganali registrati, la dichiarazione può essere presentata anche elettronicamente tramite i servizi FASAH (in arabo "autorizzazione"). FASAH è il sistema utilizzato per lo scambio elettronico di dati (EDI) tra dogane, porti, aeroporti e operatori privati e pubblici in Arabia Saudita.

Per maggiori dettagli su entrambe le procedure si consiglia di contattare gli organi preposti:

Saudi Arabian Department of Customs (SADC - also referred to as Saudi Customs), P.O. Box 3483, SA-Riyadh 11197, Tel. +966 11 2663777

Fac-simile dichiarazione:

Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Finance & National Economy Department of Customs		المملكة العربية السعودية وزارة المالية والاقتصاد الوطني مصلحة الجمارك	
Port Type نوع الميناء	4	Dec. Type نوع البيان	3
Dec. Date تاريخ البيان	2	Dec. No. رقم البيان	1
Customs Declaration		بيان جمركي	
Net Weight الوزن الصافي	7	Importer / Exporter المستورد / المصدر	6
Gross Weight الوزن القاطم	10	Intercessor Co. الشركة الوسيطة	9
Measurement القياس	13	Commercial Reg. No. رقم السجل التجاري	12
No. of Packages عدد الطرود	16	Exported To المصدر اليه	15
Marks & Numbers العلامات والارقام	19	Port of Loading ميناء الشحن	18
		Port of Discharge ميناء التفريغ	20
		Destination جهة المقصد	21
		Delivery Order No. رقم اذن التسليم	5
		Carrier / Captain / Driver الناقلة/الطيار/السائق	8
		Carrier's Name اسم الناقله	11
		Voyage / Flight No. رقم الرحلة	14
		BL- AWB No. / Manifest رقم البوليصة/المانيفست	17

FATTURA COMMERCIALE

Documento contenente i dettagli della transazione, necessario per lo sdoganamento. Non è richiesto un modulo specifico.

La fattura deve essere redatta in inglese o in arabo; in caso contrario, una traduzione accurata deve accompagnare la fattura originale.

Da presentare alle autorità doganali dell'Arabia Saudita in originale. Tuttavia, potrebbero essere richieste ulteriori copie, a seconda dei requisiti dell'importatore e/o delle disposizioni delle autorità responsabili degli articoli soggetti a restrizioni all'importazione.

La fattura commerciale deve essere certificata dalla camera di commercio o da qualsiasi altra autorità competente. La Circolare doganale n. 99/11/M del 1427 H prevede che non sia più necessaria una legalizzazione o certificazione della Fattura Commerciale diversa da quella della corrispondente camera di commercio locale nel Paese di esportazione. Nella pratica commerciale, tuttavia, potrebbe ancora essere richiesta una certificazione da parte delle associazioni di commercio estero arabe o la legalizzazione da parte dell'ambasciata o del consolato dell'Arabia Saudita. Anche per quanto riguarda la traduzione, l'esportatore dovrebbe contattare la camera di commercio competente per ulteriori dettagli.

Nota Bene: La legge doganale del Golfo (GCC) prevede che la fattura dettagliata originale e/o altri documenti originali mancanti al momento della dichiarazione delle merci alle autorità doganali possono essere forniti con l'impegno a produrli entro un termine max di 90 giorni. Questo periodo di tempo può essere modificato dalle autorità doganali di uno Stato membro a loro piacimento. Inoltre, all'impegno assunto può essere addebitato un compenso e/o un importo di garanzia, che potrà essere rimborsato al momento della consegna dei documenti originali.

Le autorità doganali saudite possono richiedere ulteriori documenti da allegare alla fattura, ad es. Contratti commerciali o corrispondenza.

Nella pratica commerciale, l'importatore può richiedere una dichiarazione sul produttore della merce nella fattura commerciale come segue: "La merce è stata fabbricata da ... (nome e indirizzo del produttore)".

Contenuto minimo abituale della fattura commerciale:

- nome e indirizzo del venditore
- nome e indirizzo del destinatario
- nome e indirizzo dell'acquirente, se diverso dal destinatario
- luogo e data di rilascio
- numero di fattura
- Paese di origine
- informazioni sul trasporto, compreso il nome della nave/aereo, il porto di carico/numero del volo, la data di partenza

- termini di consegna e pagamento (Incoterms®); se è concordato CIF, i costi per l'assicurazione e il trasporto devono essere indicati separatamente sulla fattura
- marchi e numeri, tipo di colli
- descrizione esatta dei prodotti, inclusi marchi, numeri di serie, composizione del materiale e numeri di codice HS
- quantità di merce, compreso il peso lordo e netto
- prezzi unitari e importi, compresi i prezzi di vendita
- timbro e firma del fornitore.

PACKING LIST/LISTA IMBALLAGGIO

Documento contenente i dettagli della spedizione e che funge da base per il trattamento doganale delle merci. Se la spedizione non è composta da più articoli o da misure diverse, le autorità doganali competenti possono derogare a questo requisito. Da presentare in duplice copia. Nessun modulo specifico richiesto.

La lista di imballaggio deve essere preparata dall'esportatore in inglese o in arabo secondo la pratica commerciale standard, compresi i dettagli del contenuto dei pacchi, la descrizione della merce, i marchi e i numeri.

Se il Packing List deve essere legalizzato dall'Ambasciata dell'Arabia Saudita su richiesta dell'importatore, sarà necessaria preventivamente una certificazione della camera di commercio.

CERTIFICATO FITOSANITARIO

Un documento attestante che le piante e i prodotti vegetali da importare sono stati ispezionati secondo adeguate procedure, sono esenti da parassiti da quarantena e praticamente esenti da altri parassiti nocivi e sono ritenuti conformi alle vigenti normative fitosanitarie del Paese importatore. Necessario per lo sdoganamento e l'accesso al mercato. Da presentare in originale.

Rilasciato dalle autorità fitosanitarie competenti del paese di esportazione:

Per l'Italia:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9957>

Poiché i requisiti formali del certificato sono standardizzati a livello globale, il certificato è conforme ai campioni dell'accordo International Plant Protection Convention (IPPC).

Il Certificato Fitosanitario può essere redatto in qualsiasi lingua. Tuttavia, potrebbe essere necessaria una traduzione in inglese o arabo.

L'autorità responsabile del controllo fitosanitario in Arabia Saudita è il Ministero dell'ambiente, dell'acqua e dell'agricoltura.

Nota Bene: Se piante e prodotti vegetali accompagnati da un certificato fitosanitario vengono riesportati è necessario un certificato fitosanitario di riesportazione.

PROVA DI ORIGINE PREFERENZIALE

Documento che conferma l'origine preferenziale delle merci da importare. Richiesto solo se viene rivendicato un trattamento preferenziale nell'ambito di un accordo o accordo di libero scambio. Le merci possono beneficiare del trattamento preferenziale se sono state interamente ottenute o se l'origine preferenziale è stata conferita da lavorazioni o trasformazioni sufficienti secondo le regole di origine specifiche del prodotto.

La prova dell'origine preferenziale deve essere presentata dall'esportatore.

Le prove formali dell'origine sono generalmente rilasciate dalle autorità doganali competenti. Nel caso in cui prove non formali dell'origine siano previste dalle norme di origine pertinenti, queste sono compilate dall'esportatore.

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Documento che specifica il produttore della merce. Potrebbe essere necessario per lo sdoganamento. Nessun modulo specifico richiesto. Da preparare a cura dell'esportatore su carta intestata in inglese o in arabo. Da presentare in una copia.

Deve essere certificato dalla camera di commercio o da qualsiasi altra autorità competente e successivamente legalizzare dall'Ambasciata dell'Arabia Saudita nel paese di esportazione su richiesta dell'importatore.

Contenuto minimo:

- nome e indirizzo dell'esportatore
- nome e indirizzo dell'importatore
- numero e data fattura
- descrizione esatta della merce
- nome e indirizzo del produttore
- luogo, data, firma

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Documento comprovante che è stato firmato un contratto per l'assicurazione della merce. Necessario per lo sdoganamento come supplemento alla Fattura Commerciale se la spedizione è stata assicurata e si applica l'**Incoterm® CIF**. Deve essere preparato dalla compagnia di assicurazione dell'esportatore o dell'importatore.

Nessun modulo specifico richiesto. Da rilasciare in inglese o in arabo. Il certificato deve essere presentato in originale. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta una dichiarazione allegata al certificato di assicurazione.

CERTIFICATO DEL PAESE DI ORIGINE

Per l'esportazione in Arabia Saudita è richiesto un certificato di origine indipendentemente dal fatto che le merci siano preferenziali o meno. Il certificato deve essere legalizzato dalla camera di commercio del paese esportatore. La seguente dichiarazione deve essere apposta sul retro del certificato di origine:

"We hereby declare that the mentioned merchandise/foodstuff is being exported to Saudi Arabia on our own account. The goods are of pure national origin of ..."

Il paese di origine deve essere indicato su tutte le merci importate in arabo o in inglese, a meno che non sia possibile farlo per le dimensioni o la natura delle merci; in tali casi, il paese di origine può essere indicato sulla confezione o sulla scatola. L'indicazione di origine deve essere non rimovibile e apposta mediante stampa, incisione, goffratura, cucitura o un altro metodo permanente. Un adesivo è accettabile a condizione che non possa essere rimosso.

Le spedizioni non conformi a questi requisiti possono essere riesportate o distrutte a spese dell'importatore.

In determinate circostanze, le spedizioni non conformi possono essere corrette dall'importatore all'interno di una zona doganale o di un magazzino entro due settimane, previo pagamento di una multa.

Nota Bene: gli esportatori sono invitati a consultarsi con i loro clienti in Arabia Saudita sui requisiti e la formattazione della certificazione di origine.

11. Documenti di trasporto

RAPPORTO DI NOTIFICA PRIMA DELL'ARRIVO DELLA NAVE

Documento che notifica alle autorità portuali l'arrivo di una nave e ne indica le esigenze specifiche nel porto di arrivo. Necessario per la sorveglianza portuale e merci, da redigere in inglese e presentare in originale.

Il rapporto di notifica deve essere consegnato dal proprietario o dal comandante di una nave alle autorità del porto di arrivo, ovvero all'ispettore di controllo dello Stato di approdo, almeno 48 ore prima dell'orario di arrivo previsto (ETA). La relazione può essere presentata anche per fax o per via telematica.

CARGO MANIFEST

Documento che notifica alle autorità l'arrivo di una nave o di un aeromobile e che riassume le merci ivi caricate. È obbligatorio e non dipende dallo scopo specifico di arrivo. Necessario per lo sdoganamento e la sorveglianza portuale o aeroportuale. Il documento è anche un prerequisito per la Dichiarazione doganale di importazione. Non è richiesto nessun modulo specifico. Deve essere predisposto dal vettore o dal suo agente in inglese o in arabo nella versione cartacea originale.

AIR WAYBILL/LETTERA DI TRASPORTO AEREO

Documento contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci per via aerea e comprovante il contratto di trasporto tra lo speditore e l'azienda del vettore. Necessario per lo sdoganamento. Deve essere preparato dal vettore o dal suo agente, solitamente emesso in inglese.

Non è richiesta una forma specifica, a condizione che il documento corrisponda alle convenzioni applicabili sia nella forma che nel contenuto, il che porta in pratica a una standardizzazione su larga scala della modulistica utilizzata.

La lettera di vettura aerea consiste in una serie di moduli, tre dei quali sono originali e il resto sono copie. Il primo originale, solitamente verde, è custodito dal vettore, il secondo (rosso) è destinato al destinatario e il terzo (blu) è riservato allo spedizioniere. Il quarto modulo (copia), solitamente giallo, è una ricevuta di consegna, le copie extra, solitamente bianche, possono essere richieste presso gli aeroporti di partenza e di destinazione e in alcuni casi da altri vettori o agenti.

La lettera di vettura aerea può essere utilizzata per il trasbordo multiplo di merci. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta una dichiarazione allegata alla lettera di vettura.

BILL OF LADING/POLIZZA DI CARICO

Documento contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci via mare. Serve come prova di ricezione della merce da parte del vettore. Inoltre, funge da contratto di trasporto che obbliga il vettore a consegnare la merce al destinatario. La polizza di carico è un titolo di proprietà della merce; quindi, il suo portatore è il proprietario della merce. Se le merci vengono spedite via mare senza un titolo di proprietà delle merci, viene utilizzata una lettera di vettura marittima. Necessario per lo sdoganamento. Deve essere preparato, solitamente in inglese dal vettore o dal suo agente come polizza di carico pulita o impura.

Non è richiesta una forma specifica, a condizione che il documento corrisponda alle convenzioni applicabili sia nella forma che nel contenuto, il che porta in pratica a una standardizzazione su larga scala della modulistica utilizzata.

Di solito vengono emesse tre serie complete di polizze di carico, ciascuna contenente un originale e diverse copie.

La polizza di carico pulita afferma che le merci sono ricevute in ordine e condizioni apparentemente buone, mentre la polizza di carico impura indica che le merci ricevute sono danneggiate o in cattivo ordine (bad order "g.b.o."). Se viene emessa una polizza di carico impura, la banca finanziatrice può rifiutarsi di accettare i documenti del mittente.

ORDINE DI CONSEGNA

Documento contenente l'obbligo formale del suo emittente di consegnare le parti denominate della spedizione al suo vettore. Necessario per lo sdoganamento. Nessun modulo specifico richiesto. Da emettere a cura del portatore della polizza di carico. Il documento è solitamente rilasciato in inglese. Da presentare nella versione cartacea originale.

Per gli agenti debitamente registrati, la dichiarazione può essere presentata anche elettronicamente tramite i servizi FASAH (in arabo "autorizzazione").

Per inviare un ordine di consegna, gli spedizionieri devono inserire elettronicamente i dati dell'ordine di consegna nei loro sistemi interni prima di inviare copie cartacee alle autorità competenti. A loro volta, le autorità reinvieranno i dati inviati nei loro sistemi interni per elaborare la domanda.

CERTIFICATO DI SPEDIZIONE

Documento che certifica che le merci da importare sono conformi agli standard dell'Arabia Saudita applicabili basati su procedure di ispezione di conformità nell'ambito del Programma di Sicurezza dei Prodotti Sauditi (Saudi Product Safety Program, denominato "SALEEM"). Necessario per lo sdoganamento e l'accesso al mercato.

Deve essere richiesto dall'esportatore a un fornitore di ispezione appropriato riconosciuto dal Ministero del Commercio e degli Investimenti (MCI). L'autorità esecutiva del ministero è la Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO). Requisiti standard dettagliati ed elenchi di regolamenti tecnici (TR) possono essere ottenuti da SASO. Non è richiesto alcun modulo cartaceo specifico. La domanda deve essere compilata online, tramite la quale è possibile scegliere un fornitore di ispezione. Da presentare in originale.

12. Tariffe doganali & imposizioni fiscali

Regimi tariffari preferenziali sono applicati ai prodotti di quei paesi con i quali è in vigore un accordo di libero scambio (GCC-Singapore; GCC-paesi EFTA, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda; PAFTA/Area di libero scambio pan-araba). Il partenariato commerciale tra UE e GCC potrebbe ulteriormente rafforzarsi con un accordo di libero scambio. Sebbene le relazioni tra i due organismi siano state istituzionalizzate attraverso l'Accordo di Cooperazione UE-GCC del 1988, permangono delle difficoltà in relazione al negoziato commerciale, dovuto alla reticenza da parte del GCC (in particolare l'Arabia Saudita) a ridurre i dazi all'esportazione di idrocarburi.

L'Arabia Saudita ha deciso, a partire dal 20 giugno 2020, un aumento dei dazi doganali che a seconda dei prodotti va dal 5% fino al 25% sull'importazione di una vasta gamma di merci: prodotti alimentari, prodotti minerali e chimici, plastica, gomma, articoli in pelle, tessile e calzature, metalli di base, cemento, ceramica, macchinari, attrezzature e materiale elettrico, giocattoli, mobili, veicoli e vari altri manufatti. In termini generali, è prevista un'imposta ad valorem per la quasi totalità delle linee tariffarie.

Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, ossia il prezzo pagato o pagabile per le merci quando vengono importate nel territorio doganale dell'Arabia Saudita. Di solito viene calcolato sulla base del valore CIF.

I codici tariffari corrispondono all'attuale tariffa doganale dell'Arabia Saudita basata sulla nomenclatura della tariffa esterna comune (CET) del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (CCG),

che a sua volta si basa sul sistema armonizzato (SA) 2017. L'Arabia Saudita applica il SA sulla base della Convenzione SA.

L'elenco dei prodotti di cui sopra è visibile sul sito della dogana saudita:

<https://www.customs.gov.sa/en/customsTariffSearch>

In particolare, la frutta fresca rientra nella voce prodotti vegetali, codice 080810 (vedi immagine sotto riportata).

Sezione 02		Capitoli	Articoli principali	Elementi	Note di sezione	Dettagli
PRODOTTI VEGETALI		Capitoli	Principale	Articolo		
06	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale.					
07	Verdure commestibili e alcune radici e tuberi.					
08	Frutta e noci commestibili; buccia di agrumi o meloni.					

IVA - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l'imposta sul valore aggiunto "IVA" con un'aliquota del 5%. Questo nuovo prelievo fiscale, assieme al taglio dei sussidi da parte del Governo, ha portato ad un aumento dei costi, tra cui bollette di acqua e elettricità. Come sopra detto, l'impatto del coronavirus e i prezzi del petrolio ai minimi storici hanno indotto il Governo alla decisione di aumentare ulteriormente l'IVA dal 5% al 15% dal 1° luglio 2020.

13. Etichettatura

Per i prodotti alimentari l'etichettatura in arabo è obbligatoria, tuttavia, saranno accettate etichette sia in arabo che in inglese e devono contenere le seguenti informazioni:

- nome del prodotto e del marchio;
- ingredienti e additivi (in ordine decrescente di importanza);
- peso netto (unità metriche);
- paese di origine;
- nome e indirizzo del fabbricante;
- date di produzione e di scadenza;
- informazioni nutrizionali per i prodotti preconfezionati (eccezione dei prodotti crudi come la frutta e verdura freschi).

Per i campioni commerciali di prodotti alimentari non destinati alla vendita e al consumo locale, di solito non si applicano i requisiti di etichettatura e di data di scadenza. I contenitori di plastica utilizzati per confezionare i prodotti alimentari devono essere etichettati con il tipo di materiale plastico utilizzato; il peso, la capacità, il numero o le dimensioni del contenitore; dichiarazione di grado alimentare; scopo; istruzioni per l'uso; e le dichiarazioni di avvertimento applicabili. Le linee guida complete sull'etichettatura sono disponibili sul sito web del dipartimento Prodotti alimentari - Saudi Food and Drug Authority.

14. Imballaggio

Marchatura delle merci

I prodotti importati in Arabia Saudita devono essere contrassegnati con un'indicazione indelebile del Paese d'origine. Questo può essere fatto tramite incisione, cucitura, stampa o pressatura.

Misure metriche

Generalmente, le merci in vendita in Arabia Saudita devono essere in contenitori etichettati in misure metriche. Tuttavia, le merci importate da paesi che non utilizzano il sistema metrico possono essere contrassegnate in unità del paese esportatore, a condizione che siano vendute localmente sulla base del sistema metrico.

Materiali di imballaggio

Fieno e paglia possono essere utilizzati come materiali di imballaggio, ma saranno soggetti a un controllo fitosanitario. Va inoltre considerato che le confezioni sono spesso conservate all'aperto e dovrebbero quindi essere resistenti all'acqua. Inoltre, dovrebbero essere antiurto in quanto potrebbero essere soggetti a un trattamento approssimativo. Le istruzioni per il corretto trattamento dei pacchetti devono essere in arabo.

Tutti i materiali di imballaggio destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, siano essi in plastica, metallo, vetro, cartone o materiali multistrato, nonché i contenitori di plastica dispensabili per uso alimentare devono essere conformi alle norme agli standard nazionali. Il segno alimentare riconosciuto a livello internazionale (che mostra un bicchiere e una forchetta) deve essere affisso visibilmente su tutti i materiali che sono fatti di plastica o contengono componenti in plastica.

Poiché è vietata l'importazione di articoli di plastica non oxo-degradabili designati, esistono le condizioni per l'importazione e la fabbricazione di tali merci. Tra gli altri requisiti, una registrazione di articoli in plastica oxo-biodegradabile deve essere ottenuta dalla *Saudi Standards, Metrology and Quality Organization* (SASO) e i prodotti devono recare il logo oxo-biodegradabile definito da SASO che è responsabile dell'emissione di standard per i prodotti non alimentari compresi quelli che entrano in contatto con i prodotti alimentari.

Il 3 febbraio 2020 la SASO ha annunciato la sospensione dell'attuazione della Fase 2 e della Fase 3 del regolamento che richiede prodotti in plastica biodegradabile (M.A-156-16-03-03). Emesso originariamente alla fine del 2016, il regolamento si applica a tutti i prodotti monouso realizzati in polipropilene e plastica di polietilene. Ha imposto che tutti i materiali di imballaggio e in plastica fossero OXO degradabile (esclusi gli imballaggi a contatto con gli alimenti) e richiede la preregistrazione dei prodotti in plastica con SASO, l'applicazione del logo SASO e l'uso di additivi per plastica concessi in licenza da SASO.

Per ulteriori informazioni sul regolamento tecnico SASO per i prodotti in plastica biodegradabili: <https://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspx>

CODICE A BARRE RICHIESTO SULL'IMBALLAGGIO

Dal 1° gennaio 2020, tutti i prodotti esportati in Arabia Saudita devono avere un codice a barre sulla loro confezione. Il codice a barre è composto da 13 cifre che devono essere scannerizzate. Il codice a barre può essere stampato sull'imballaggio esterno o su adesivi da apporre sull'imballaggio esterno. Le regole per la creazione del codice a barre sono stabilite dalla fabbrica e possono essere fatte secondo il tipo di prodotto o secondo i prodotti in serie. In conformità con i regolamenti SASO, non solo è richiesta la certificazione SABER, ma anche un codice a barre SABER sull'imballaggio esterno.

15. Spedizione temporanea

Le importazioni temporanee sono consentite, ad esempio, per fiere ed esposizioni. Le merci da importare temporaneamente devono essere accompagnate da una fattura commerciale che attesti che le merci saranno riesportate. Per i campioni commerciali in particolare, le fatture devono contenere la dicitura "Non in vendita - Nessun valore commerciale". In generale, la Tax and Customs Authority (ZTCA) richiede depositi per tutte le merci importate nell'ambito di un regime sospensivo pari ai dazi doganali che verrebbero applicati se le merci fossero destinate all'immissione in libera pratica. Il deposito sarà rimborsato al momento della riesportazione, ma potrebbero essere esserci spese di gestione aggiuntive.

Le aziende possono importare merci in Arabia Saudita per una durata temporanea a fini promozionali a condizione che includano sia una fattura con il valore della merce vistata dalla camera di commercio locale sia un certificato di origine. L'autorizzazione preventiva per l'importazione di campioni deve essere ottenuta dalla dogana di Riyadh.

La richiesta di autorizzazione all'importazione deve essere accompagnata da campioni, prezzi e cataloghi. I campioni commerciali sono soggetti al pagamento di dazi doganali e sovrapprezzo sia tramite un deposito pari al dazio al momento dell'importazione sia tramite una fideiussione bancaria. La fattura deve indicare che le merci vengono importate solo a scopo espositivo e che saranno riesportate al termine della manifestazione. Tale deposito è rimborsabile al termine della manifestazione fieristica e previa esibizione di un documento attestante la partecipazione ufficiale del proprietario dell'attrezzatura ad una manifestazione fieristica. Il rimborso è effettuato se la merce viene riesportata entro 12 mesi. In caso di vendita dei campioni non verrà rimborsata né la caparra né la garanzia.

I materiali pubblicitari di fabbrica, esclusi i calendari stampati e illustrati, importati per la visualizzazione possono essere importati in franchigia doganale se il dazio applicabile è minimo. Tutti i cataloghi e le brochure per i quali non è previsto alcun addebito possono entrare in duty-free.

16. Contatti utili



JOINT ITALIAN ARAB CHAMBER OF COMMERCE
الغرفة التجارية الإيطالية العربية المشتركة

Promuove e favorisce lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con I Paesi arabi

Joint Italian Arab Chamber

<https://jiac.it/>

ROMA – Sede operativa

Via Nizza 53 – 00198; Tel +39 06 69484922

info@jiac.it

MILANO

Via G. Mameli 11 – 20129

Tel +39 02 70000353; Fax +39 02 733412

milano@jiac.it



“Italian Industry & Commerce” in the GULF COUNTRIES”

<https://www.iicuae2022projects.com/index.php>

48 Burj Gate - 10th Floor

Room #1001 - Dubai Downtown

Email: info@iicuae.com

Tel: +971 4 3216260

Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

    RETERURALE.IT

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020